RIORDINAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI MARITTIMI

Art. 40

Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, gia' in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1980, e' iscritto, a far tempo da quest'ultima data, alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al titolo II della legge stessa. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 38, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attivita' prestata anteriormente al 1 gennaio 1980, e' costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalita' previste dal successivo articolo 44.

Versione in vigore dal 1 settembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Estremi	Legge 26 luglio 1984, n. 413
Titolo	V — Norme relative a particolari categorie di lavoratori marittimi
Capo	I — Personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-pensionistico-dei-lavoratori-marittimi/art-40-personale-assunto-in-ruolo-anteriormente-alla-data-di-entrata-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it